

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RE: 2023.02.03 PG0061474 U - RINAccheck - 1ALL - Trasmissione Scrittura privata PER SOTTOSCRIZIONE - Verifica Cancellato ed Arnone
Mittente: "Per conto di: rinacheck@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 03/02/2023, 15:11
A: "Regione Campania - Struttura di Missione 70.05" <struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/02/2023 alle ore 15:11:10 (+0100) il messaggio "RE: 2023.02.03 PG0061474 U - RINAccheck - 1ALL - Trasmissione Scrittura privata PER SOTTOSCRIZIONE - Verifica Cancellato ed Arnone" è stato inviato da "rinacheck@legalmail.it" indirizzato a: struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3F913E54.0115D15C.179DEA1F.3D94E7EF.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 03/02/2023 at 15:11:10 (+0100) the message "RE: 2023.02.03 PG0061474 U - RINAccheck - 1ALL - Trasmissione Scrittura privata PER SOTTOSCRIZIONE - Verifica Cancellato ed Arnone" was sent by "rinacheck@legalmail.it" and addressed to: struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it
The original message is attached.

Message ID: 3F913E54.0115D15C.179DEA1F.3D94E7EF.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: RE: 2023.02.03 PG0061474 U - RINAccheck - 1ALL - Trasmissione Scrittura privata PER SOTTOSCRIZIONE - Verifica Cancellato ed Arnone
Mittente: RINA CHECK SRL <rinacheck@legalmail.it>
Data: 03/02/2023, 15:11
A: "Regione Campania - Struttura di Missione 70.05" <struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it>

Buonasera,
trasmettiamo in allegato il documento firmato.
Cordiali saluti.
Rina Check Srl

In data 2023-02-03T14:24:57+0100, Regione Campania - Struttura di Missione 70.05 <struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it> ha scritto:

Regione Campania
Data: 03/02/2023 15:24:36, PG/2023/0061869

Si trasmette in allegato quanto indicato in oggetto.

--



Struttura di Missione 70.05.00
Giunta Regionale della Campania

- struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it
- Via Santa Lucia 81, 80132, Napoli

--

Allegati:		
postacert.eml		803 kB
Contratto, scrittura privata, Servizio verifica - Cannello Arnone(firmato)-signed-signed.pdf		583 kB
dati-cert.xml		964 bytes



Contratto, in forma di scrittura privata ai sensi dell'art.32, co.14 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tra la Regione Campania e la Società RINA Check S.r.l., C.F. e P.IVA 01927190999, con sede in Genova alla Via Corsica 12, per l'affidamento del "Servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva dell'impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzare nel Comune di Cancellò ed Arnone (CE)", CIG: 91292130E5 - CUP: B16G17000080001.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno 2023 il giorno 03 del mese di Febbraio, nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, sono presenti:

la Regione Campania - Struttura di Missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 2015, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Struttura di Missione, rappresentata dalla Responsabile Generale della Struttura di Missione dott.ssa Lucia Pagnozzi nata a [REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto della DGR n. 418 del 16.09.2015, del DPGR n. 224 del 06.11.2015 integrato con DPGR n. 246 del 4/12/2015 di istituzione della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB, nonché del DPGR n.1 del 07.01.2021 di conferma della Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB e della DGR n.433 del 05.10.2021 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile della citata Struttura.

La costituita Dirigente ha reso idonea dichiarazione acquisita agli atti con PG/2023/0061109 ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti;

la Società RINA Check S.r.l., C.F. e P.IVA 01927190999, con sede in Genova alla Via Corsica 12, nella persona di Giovanni Dondero, [REDACTED] in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della Società;

verificata la regolarità della certificazione C.C.I.A.A. di Genova nella cui Sezione ordinaria del registro delle Imprese la Società risulta iscritta al numero e C.F. 01927190999 e R.E.A. n. GE - 445878, certificazione integrata dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252 in esecuzione dell'art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii.;

Verificato che l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" ai sensi dell'art. 84 e segg. del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., con Prot. n. PR_GEUTG_Ingresso_0053405_20220728, ha richiesto rilascio comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia e in data 29 luglio 2022 ha ottenuto comunicazione di non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

PREMESSO CHE

- a) con D.G.R. n. 123 del 07 marzo 2017 sono stati programmati interventi di realizzazione degli impianti per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, a valere sulla dotazione finanziaria dei FSC 2014/2020, tra cui il progetto a titolarità regionale "Realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata nel Comune di

Cancello ed Arnone (CE)", per un importo, integrato con successiva DGR n. 40 del 09.02.2021, di € 25.018.242,14;

- b) con D.D. n. 18 del 21 settembre 2018 il Dirigente UOD 70.05.01 (ora 70.05.03) ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'impianto su indicato nel Comune di Cancello ed Arnone;
- c) in data 14 marzo 2019 è stato firmato il Contratto Rep n. 14550 tra la Regione Campania, Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, ed il R.T.I. - costituito dalle società TECHNITAL S.p.A., OWAC ENGINEERING COMPANY s.r.l. e I.A. CONSULTING s.r.l. - aggiudicatario del Lotto 2 della Gara proc. 2597/A-SIA/18 basata su un Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità tecnica ed economica e/o la progettazione definitiva e/o esecutiva di impianti per il trattamento della frazione organica da realizzarsi nella Provincia di Caserta;
- d) con Ordine di Servizio attuativo n. 2_rev 1 - prot. n. 319006 del 07 luglio 2020 - la Struttura di Missione ha affidato al RTI di cui sopra la redazione del progetto definitivo dell'impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di Cancello e Arnone (CE);
- e) con PEC del 22 febbraio 2021, acquisita al prot. n. 102281 del 24 febbraio 2021, il RTI ha consegnato il progetto definitivo dell'intervento de quo in formato digitale, successivamente integrato ed aggiornato, secondo le indicazioni della Struttura di Missione, come da ultima revisione n. 2 consegnata in data 14 giugno 2021 e acquisita in pari data al prot. n. 317770;
- f) -alla luce delle modifiche introdotte nel progetto definitivo rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica- che aveva ottenuto l'esclusione dalla VIA con D.D. n. 103 del 08 agosto 2019 dello Staff Valutazioni Ambientali 50.17.92 - con OdS n. 2c, prot. n. 240517 del 04 maggio 2021, la Struttura di Missione ha affidato al medesimo RTI la predisposizione dell'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA e la redazione dello Studio Preliminare Ambientale del progetto definitivo dell'impianto con i relativi allegati;
- g) in data 04 agosto 2021, con nota acquisita al prot. n. 409609 del 05 agosto 2021, il RTI ha trasmesso lo Studio Preliminare Ambientale completo dei relativi allegati;
- h) in data 05 agosto 2021, con nota prot. n. 409199, è stata presentata da questa Struttura di Missione l'istanza per la Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- i) con D.D. n. 43 del 16 marzo 2022 dello Staff Valutazioni Ambientali 50.17.92 della Regione Campania, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 24 febbraio 2022, l'"Impianto di trattamento frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di Cancello ed Arnone (CE)" è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- j) con D.D. n. 17 del 18 marzo 2022 della Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB è stata avviata la gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva - ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 - dell'intervento "impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di Cancello ed Arnone (CE)" CUP B16G17000080001 - CIG 91292130E5, importo del servizio posto a base di gara pari a € 212.476,80, oltre IVA e oneri;
- k) con Decreto Dirigenziale n. 209 del 21 marzo 2022 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad infrastrutture, è stata avviata la procedura negoziata telematica N. 3433/N/2022 per l'affidamento del servizio descritto in epigrafe, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, offerta economicamente più vantaggiosa;
- l) con D.D. n. 356 del 18 maggio 2022 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad infrastrutture è stata aggiudicata in via definitiva la gara n. 3433/N/2022 relativa all'affidamento del Servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva dell'impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU da realizzare nel Comune di Cancello ed Arnone (CE)", CIG: 91292130E5 - CUP: B16G17000080001" all'operatore economico "RINA Check s.r.l." con sede legale in Genova via Corsica 12, con Codice Fiscale e partita IVA n° 01927190999" che ha

- ottenuto un punteggio complessivo di punti 87,40 e con una percentuale di ribasso del 63,29% per l'offerta economica ovvero pari ad € 78.000,23 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza interni e un'offerta temporale del 20% ovvero pari a giorni 40 complessivi naturali e consecutivi;
- m) con D.G.R. n. 277 del 07 giugno 2022 l'intervento "Realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata nel Comune di Cancello ed Arnone (CE)" - di cui all'Allegato A alla citata delibera - è stato deprogrammato dal PSC Campania disponendone la successiva riprogrammazione a valere sul PR FESR 2021-2027;
- n) in data 13 giugno 2022, prot. PG/2022/0308590 del 14/06/2022, è stato firmato il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza - ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per la verifica preventiva della progettazione definitiva dell'intervento "Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di Cancello ed Arnone (CE)" CIG 91292130E5 – CUP B16G17000080001" con la società RINA Check s.r.l.;
- o) con nota dello STAFF 60.06.92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare Procedure di Appalto PNRR" PG/2022/0509851 del 18 ottobre 2022, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione ex D.D. 356 del 18 maggio 2022;
- p) la **RINA Check s.r.l.** è Organismo di ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, con Certificato di accreditamento n. 011E emesso da ACCREDIA (data di 1^a emissione: 21 marzo 2002; data di ultima modifica: 24 febbraio 2022; data di scadenza: 20 marzo 2026).

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le parti accettano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché il Disciplinare, il Capitolato speciale d'appalto, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dalla **RINA Check s.r.l.** pienamente conosciuti dalle parti e che, per patto espresso, non vengono allegati al presente atto. Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.

In riferimento alla procedura di gara, si rappresenta che:

il CIG è 91292130E5;

il CUP è B16G17000080001.

Art. 2 - Consenso e oggetto

La Regione affida alla **RINA Check s.r.l.** che accetta, l'incarico per il "Servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva dell'impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU da realizzare nel Comune di Cancello ed Arnone (CE)", così come meglio descritto nel Capitolato speciale d'appalto, da espletarsi secondo quanto dichiarato nell'offerta tecnica presentata dalla società RINA Check s.r.l.

Oggetto della verifica è:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

- h) la manutenibilità delle opere, ove richiesta;
- i) la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art.23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché la loro conformità alla normativa vigente.

La verifica va effettuata sui documenti progettuali previsti dalla normativa vigente per la fase di progettazione definitiva/esecutiva, indicati dal D.lgs. n. 50/2016 e relative linee guida ANAC, nonché dalle specifiche prestazionali per la redazione delle varie fasi della progettazione predisposte dal R.T.I. costituito dalle società TECHNITAL S.p.A., OWAC ENGINEERING COMPANY s.r.l. e I.A. CONSULTING s.r.l., e con i requisiti definiti nello studio di fattibilità.

Le attività di verifica potranno essere effettuate dalla società RINA Check s.r.l. presso i propri uffici, mentre tutte le riunioni, sia quelle richieste dalla società sia quelle richieste dal RUP si terranno presso la sede della Struttura di Missione, via S. Lucia 81 Napoli oppure in modalità telematica.

Art. 3 - Decorrenza del contratto, obbligazioni dell'aggiudicatario e modalità di adempimento

Il presente contratto ha efficacia fra le parti a decorrere dalla data di stipula. La Società RINA Check s.r.l. dovrà consegnare al RUP i rapporti conclusivi del progetto definitivo e del progetto esecutivo, rispettivamente, entro 24 giorni naturali e consecutivi ed entro 16 giorni naturali così come indicati in sede di offerta, al netto di eventuali sospensioni previste dal Capitolato speciale d'appalto, decorrenti rispettivamente dalla data di formale consegna del progetto definitivo e del progetto esecutivo;

Le sospensioni dei termini sopra indicati dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

È fatto obbligo alla Società RINA Check s.r.l., senza diritto a maggiori compensi, di espletare il servizio di verifica di tutte quelle modifiche e/o integrazioni degli elaborati progettuali che si rendessero necessarie all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa.

Le parti concordano che la Registrazione del contratto avverrà in caso d'uso e tutti gli oneri per la relativa registrazione sono a carico della Società RINA Check s.r.l..

Art. 4 - Responsabile dei rapporti contrattuali

All'atto della consegna del servizio, la Società RINA Check s.r.l. è tenuta a indicare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, nonché i relativi numeri di telefono, fax, e-mail e Pec.

Ogni variazione di designazione della figura del responsabile della Società RINA Check s.r.l., dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Procedimento.

Art. 5 - Cauzione definitiva e polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale

La Regione Campania dà atto che la Società RINA Check s.r.l. ha presentato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 1/11/2022 n. DE0631275 stipulata con la società -Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros- per un importo di € 41.566,32, pari al 53,29% dell'importo contrattuale. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, fatta salva la facoltà di agire in giudizio per il riconoscimento di ulteriori danni eccedenti la garanzia fidejussoria. In ogni caso la Società RINA Check s.r.l. è tenuta durante l'esecuzione del contratto a reintegrare la cauzione in tutto o in parte, a richiesta scritta della Regione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente

contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rinvia.

La Società RINA Check s.r.l. ha stipulato in data 09/03/2022, altresì, con la società UK P&I N.V. (agendo come ITIC), la polizza di assicurazione n. 9030 valida ed efficace sino alla data del 28/02/2024 con un massimale di € 10.000.000,00 che copre per tutti i sinistri nascenti dall'attività di verifica ai fini della validazione del progetto, ivi comprese le attività svolte in qualità di organismo di controllo accreditato ai sensi dell'UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

La Società RINA Check s.r.l. ha anche prodotto una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, acquisita al protocollo gen. al num. 0047384 del 27.01.2023, con la quale si impegna a rinnovare la Polizza di Responsabilità Civile Professionale (RCP) n. 9030 emessa in data 1 marzo 2022 dall'assicuratore ITIC ovvero di sottoscrivere altra polizza avente analoghe caratteristiche rispetto a quella sopra indicata, con una durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori la cui progettazione è oggetto del servizio di verifica.

Art. 6 - Ulteriori oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario

Oltre a quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto per la corretta esecuzione del servizio in argomento, sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività affidate, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del contratto.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Nelle prestazioni oggetto del presente servizio, la società RINA Check s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, a tal fine, l'affidatario ha comunicato, con nota trasmessa via PEC e acquisita al Prot. gen. n. 0560904 del 14/11/2022, il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto. Gli estremi identificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti: Codice IBAN IT 35 0 01005 01400 000000002322, e le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono le seguenti:

NOME E COGNOME
NATO IL
RESIDENTE A
CODICE FISCALE

[REDACTED]

NOME E COGNOME
NATO IL
RESIDENTE A
CODICE FISCALE

[REDACTED]

NOME E COGNOME
NATA IL
RESIDENTE A
CODICE FISCALE

[REDACTED]

NOME E COGNOME
NATA IL
RESIDENTE A
CODICE FISCALE

[REDACTED]

NOME E COGNOME

[REDACTED]

NATO IL
RESIDENTE A
CODICE FISCALE

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

NOME E COGNOME
NATO IL
RESIDENTE A
CODICE FISCALE

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

NOME E COGNOME
NATO IL
RESIDENTE A
CODICE FISCALE

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

NOME E COGNOME
NATO IL
RESIDENTE A
CODICE FISCALE

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi all'appalto oggetto del presente contratto. La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

La RINA Check s.r.l. si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Campania ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 - Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo totale per la validazione preventiva delle progettazioni definitiva ed esecutiva, di cui al presente contratto è pari a € 78.000,23 (€ settantottomila/23), esclusa IVA ed eventuali oneri riflessi.

Tale corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, anche qualora a seguito di integrazioni progettuali il costo di esecuzione dell'impianto dovesse variare. Sarà erogato nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Termini di Pagamento" del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 9 del presente Contratto. La spesa derivante dal presente contratto è finanziata con le risorse del FSC 2014-2020.

Art. 9 - Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo di cui al presente appalto di servizio avverrà in due soluzioni tenendo conto degli importi a base d'asta determinati dalla stazione appaltante per ogni singolo livello di progettazione, al netto del ribasso offerto dopo l'adozione del provvedimento finale del RUP della validazione o mancata validazione della progettazione definitiva e dopo l'adozione del medesimo provvedimento relativo alla progettazione esecutiva.

Le somme verranno liquidate dalla Struttura di Missione previa presentazione di regolare fattura da parte della Società RINA Check s.r.l..

In materia di fatturazione e pagamenti, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, la società aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo della Regione Campania ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'adozione del provvedimento finale del RUP.

La fattura elettronica sarà rifiutata se emessa dalla società aggiudicataria del servizio in assenza di tale comunicazione.

La Struttura di Missione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, fatto salvo ritardi connessi alle verifiche di legge, procederà alla liquidazione della relativa spesa e alla trasmissione del decreto alla Direzione Generale Risorse Finanziarie che procederà al pagamento. Il pagamento avverrà esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il soggetto Aggiudicatario intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi alla Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento richiesto, la Regione Campania provvederà, comunque, a corrispondere al soggetto Aggiudicatario del servizio nel termine sopra indicato la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

Art. 10 - Penali

Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'espletamento dell'incarico o alle prescrizioni contenute nel presente atto e nel capitolato Speciale d'Appalto, il RUP a mezzo pec notificherà le contestazioni assegnando un termine per gli adempimenti, che non avrà effetto sospensivo o interruttivo del termine prescritto per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

La Regione Campania si riserva la facoltà di applicare, nei confronti della Società RINA Check s.r.l. del servizio, penali per il mancato corretto adempimento delle prestazioni affidate.

Quando l'importo della penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, la Regione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Costituiscono altresì motivi di applicazione delle penali:

- la mancata partecipazione del Verificatore alle eventuali riunioni di verifica con i progettisti ed alle altre riunioni eventualmente indette dal Responsabile del Procedimento, salvo quando il motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al Responsabile Unico del Procedimento e da questo accettato;
- la mancata o tardiva comunicazione della sostituzione degli specialisti nell'ambito del Gruppo di Lavoro;
- il mancato rispetto dei termini per la consegna dei verbali periodici relativi alle attività svolte;
- mancato rispetto dei termini di scadenza del servizio.

La penale applicata, che nel caso del mancato rispetto dei termini sarà calcolata per ogni giorno di ritardo, sarà pari all'0,8 per mille del corrispettivo professionale.

L'applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione dal corrispettivo.

Art. 11 - Subappalto

In conformità al capo VII delle Linee guida n. 1 ANAC, nonché all'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, la Società RINA Check s.r.l. non potrà avvalersi del subappalto nelle attività di verifica della progettazione.

Art. 12 - Sorveglianza, monitoraggio e verifica della corretta esecuzione del contratto

La Regione provvederà al controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. La Società RINA Check s.r.l. è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta erogazione del servizio e dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il certificato di verifica di conformità dei servizi, disciplinato dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016, verrà rilasciato in corrispondenza alla singola fase progettuale (progetto definitivo, progetto esecutivo) e a

valle della procedura di verifica e validazione del relativo livello progettuale di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

La Regione potrà risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si conviene altresì che la Regione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso;
- in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal capitolato speciale d'appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- sospensione o mancata ripresa della prestazione dell'Appaltatore senza giustificato motivo, tale da costituire un grave inadempimento e comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore di Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza della Società RINA Check s.r.l. verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati.
- qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante la cessione del contratto, del credito o il subappalto da parte dell'Aggiudicataria in violazione di quanto previsto dal presente Atto;
- in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- in caso di informativa antimafia positiva a carico della Società RINA Check s.r.l.;
- in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;
- qualora venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.lgs. 152/06 e sue successive ii. e mm.;
- fallimento dell'Appaltatore;
- venga disposta, nei confronti dell'imprenditore ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p.
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- qualora, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- qualora la Società RINA Check s.r.l. si sia trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1;

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. In tutte le predette ipotesi, la Stazione Appaltante darà comunicazione alla Società RINA Check s.r.l. del servizio della volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'affidatario, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

Resta salvo l'ulteriore diritto della Regione di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalle inadempienze dell'aggiudicatario.

Art. 14 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

La Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, la S.A. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato articolo 80 o qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice.

Art. 15 - Cessione del contratto

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/16, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 16 - Sostituzione del personale

La Regione potrà richiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione del personale della RINA Check s.r.l., qualora a carico dello stesso siano riscontrati gravi e documentati motivi d'incompatibilità con le finalità operative del servizio, ovvero di condotta contraria al decoro dell'Istituzione.

Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente

La RINA Check s.r.l. è obbligata ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della RINA Check s.r.l. per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. La persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 18 - Clausola di manleva

La Società RINA Check s.r.l. tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione del servizio e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si

stabilisce che il personale impegnato dalla RINA Check s.r.l. non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 19 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

In caso di inosservanza di una delle predette clausole la Regione procederà alla risoluzione di diritto del relativo contratto di appalto.

Art. 20 - Codice di comportamento

L'aggiudicataria si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24, del 15 marzo 2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 21 - Obbligo di riservatezza

Ai fini del presente Contratto sono considerate riservate le informazioni e i dati trasmessi verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti ("Parte Emittente") all'altra ("Parte Ricevente").

Le Informazioni relative all'oggetto della prestazione saranno coperte dall'obbligo di riservatezza, per il periodo necessario all'approvazione definitiva del progetto, decorrente dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ad opera della Parte Emittente, indipendentemente dalla durata e validità del presente Accordo.

Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle informazioni riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:

- a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
- b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;
- c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle informazioni riservate dell'altra Parte;
- d) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente o comunque senza violazione del presente Accordo;
- e) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un'Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera e) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà immediatamente notificare all'altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle informazioni riservate in questione.

Con la stipula del presente Contratto non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalla Parte Emittente che rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultima.

Ciascuna delle Parti si obbliga, sin d'ora, ad agire in modo che la divulgazione delle informazioni riservate rivelate nell'ambito del presente Contratto non violi leggi vigenti ed applicabili né diritti di terzi.

Ciascuna delle Parti deve tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal non rispetto di questo obbligo.

Il contenuto del presente Contratto rappresenta nella sua interezza l'accordo contrattuale liberamente raggiunto dalle Parti in materia di scambio di informazioni di proprietà per gli scopi di cui all'oggetto e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.

Né il presente Contratto né i diritti da esso derivanti sono cedibili dalle Parti. Se una delle Parti dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo.

Art. 22 – Clausola Anti Pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la società dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:

- a. che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Aggiudicataria e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Aggiudicataria che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 23 - Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione. In caso di recesso della Regione, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti e già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal RUP, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3 dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

La Società RINA Check s.r.l. autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine la Società RINA Check s.r.l. dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Art. 25 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 26 - Foro esclusivo

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli, rinunciando ad adire ogni altro Foro.

Napoli, lì 3 febbraio 2023

Per la Regione Campania

Per la RINA Check s.r.l.

Art. 27 - Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 2° comma del Codice Civile le clausole di cui all'art 24 - Foro esclusivo

Napoli, lì 3 febbraio 2023

Per la Regione Campania

Per la RINA Check s.r.l.

Le firme sono apposte digitalmente.